



COMUNE di MADDALONI

Provincia di Caserta

Nr. del

ATTO DI CONVENZIONE

Con la presente scrittura privata da valere a tutti gli effetti di legge tra:

1)- Il Segretario Generale dott. Geraldo Bonacci, a cui è stata attribuita la responsabilità dell'Ufficio Contenzioso con Decreto Sindacale n. 3 del 8/01/2026;

- da una parte-

e

2)- l'avv. _____, con studio in _____, C.F.: _____;

- dall'altra parte -

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – Il Comune di Maddaloni, come sopra rappresentato, conferisce, in esecuzione della Determinazione n. _____ del _____, mandato all'avv. _____ per la costituzione dell'Ente nel giudizio promosso _____.

Art. 2 – Il professionista designato, ricevuta e letta copia del provvedimento di incarico, dichiara formalmente di accettare l'incarico conferito con la sottoscrizione e nel pieno rispetto della presente convenzione.

Art. 3 – Il professionista incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale anche riguardo ad altri professionisti presenti nel proprio studio, né relazioni di coniugo, parentela o affinità con le controparti (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicate e che inoltre non si è occupato, quale studio professionale, in alcun modo delle vicende oggetto del presente incarico per conto delle controparti o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato, alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, il professionista nominato si impegna a comunicare, tempestivamente al Comune, l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art. 4 - Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a del D. L.vo 4 luglio 2006, n. 223 e ss.mm.ii., tenuto conto del valore della causa, al professionista convenzionato, sarà corrisposto, come da accordo stabilito, entro i parametri forensi minimi previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, aggiornati al D.M. n. 147/2022, un compenso concordato di € _____ comprensivo degli oneri di legge e R..A., che sarà liquidato nel seguente modo: liquidazione dell'acconto di € _____ all'atto della trasmissione da parte del professionista della memoria di costituzione, e della somma residua a giudizio concluso.

Il professionista potrà, altresì, procedere al recupero delle spese legali liquidate dal giudice nel provvedimento conclusivo del giudizio, laddove quantificate in misura maggiore rispetto all'onorario concordato con la presente, previa trasmissione a questo ufficio di apposita dichiarazione formale di rinuncia all'onorario concordato con l'Ente, nonché eventuale restituzione dell'acconto percepito, in caso di avvenuto recupero delle spese legali liquidate dal giudice.

Art. 5 - Nel caso in cui la vertenza venisse abbandonata prima della sua definizione, anche in via transattiva, o estinta o non iscritta a ruolo dagli attori o da altri convenuti l'onorario come sopra concordato sarà ridotto, secondo criteri che tengano conto dell'attività effettivamente svolta, e

comunque non oltre un terzo del corrispettivo pattuito, a seguito di nuovo accordo tra il Comune di Maddaloni ed il professionista convenzionato.

Art. 6– Il professionista incaricato dovrà valutare i dati e le indicazioni fornite in occasione del conferimento dell’incarico anche alla luce delle norme processuali, in un’ottica di riduzione del contenzioso, suggerendo la convenienza per l’Amministrazione Comunale di definire transattivamente la causa, attivandosi, all’uopo, per la definizione della stessa.

Il professionista nominato dovrà tenere sempre e costantemente aggiornato l’Ente inviando puntuali comunicazioni, trasmettendo copia di tutti gli atti di causa di volta in volta redatti o scambiati. In caso di soccombenza sarà cura del professionista inviare all’Ente un parere circa l’opportunità per quest’ultima di procedere con l’appello. Poi spetterà all’Ente stesso fornire disposizioni sull’eventuale prosieguo del giudizio.

Art. 7 – Il professionista incaricato dovrà inviare apposita pro-forma fattura, con allegati tutti gli atti relativi alla conclusione del giudizio, entro 30 gg. Dall’autorizzazione al pagamento da parte dell’Ente.

Art. 8- Le spese di eventuali consulenze tecniche saranno a carico dell’Amministrazione che provvederà al suo pagamento all’atto di emissione da parte del C.T.U. della relativa fattura, anche di acconto. L’eventuale pagamento del contributo unificato sarà a carico dell’Ente, previa presentazione della documentazione comprovante l’avvenuto pagamento.

Art. 9 – L’Ente eserciterà il diritto di controllare l’applicazione dei predetti criteri di fatturazione segnalando o respingendo tutte le notule che non vi si adattassero.

Art. 10 – Il professionista incaricato dovrà tener conto del rispetto del “codice comportamento” D.P.R. N. 62/2013 (Delibera n. G.C. n.245/13).

Art. 11 – Il Comune di Maddaloni ha diritto di sospendere in qualsiasi momento gli incarichi già affidati, senza obbligo alcuno di motivazione e senza incorrere in alcuna responsabilità contrattuale o aquiliana.

Art. 12 – Le parti concordemente stabiliscono quale Foro esclusivo, per le controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione del presente contratto ovvero in relazione alla gestione del mandato, il Tribunale di S. Maria Capua Vetere.

Letto, confermato e sottoscritto

AVVOCATO

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Geraldo Bonacci